



## Statuto

### Art. 1 - Denominazione, natura e durata

1. E' costituita la Fondazione Antroposofica Milanese.
2. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è regolata dal presente Statuto, nonché, per quanto non espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del codice civile e delle leggi vigenti.
3. La Fondazione Antroposofica Milanese ha durata illimitata.
4. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.

### Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Milano, Via privata Vasto 4.

### Art. 3 - Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, e si propone lo svolgimento di attività nei settori della formazione, dell'istruzione e della ricerca scientifico-spirituale di particolare interesse culturale e sociale, nonché la cura dello spazio architettonico che le accoglie e le rappresenta. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

In particolare, la Fondazione ha come scopo la coltivazione, l'approfondimento e lo sviluppo nella vita pratica della visione del mondo dell'Antroposofia inaugurata da Rudolf Steiner. I suoi soci intendono aver cura della vita dell'anima nell'uomo singolo e nella società umana sulla base di una vera conoscenza del mondo spirituale.

2. La Fondazione riconosce la sua sorgente e i suoi fondamenti nel Convegno di Natale del 1923 e nella posa della Pietra di fondazione della Società Antroposofica Universale allora attuata da Rudolf Steiner. Essa guarda alla Libera Università di Scienza dello Spirito, con sede al Goetheanum di Dornach (Svizzera), come al centro di riferimento del proprio operato.
3. Per la realizzazione di tali scopi, la Fondazione si propone di:
  - a) permettere che nella propria sede o nei luoghi che essa sceglierà, per sviluppare i propri compiti, possa essere realizzata dai propri soci, dai soci della Società

Via privata Vasto, 4 - 20121 Milano

Tel/Fax 02 65.95.558 - E-mail: [segreteria@fam-milano.org](mailto:segreteria@fam-milano.org) - PEC: [fam@pec.fam-milano.org](mailto:fam@pec.fam-milano.org)

Codice Fiscale: 97658650151 - Partita Iva 08428810967

persona giuridica iscritta al n. 2582 di Registro Regionale presso il REA della CCIAA di Milano

IBAN: IT58K0623001623000043195928

Antroposofica Universale, o dalla Società Antroposofica in Italia, o dai Gruppi di questa, o dai Gruppi di lavoro o anche dai singoli antroposofi, nonché da persone interessate all'antroposofia, ogni forma di vita antroposofica, in particolare di studio e di esercitazioni artistiche;

- b) far conoscere e promuovere lo sviluppo dell'antroposofia in ogni ramo della cultura (arte, scienza, filosofia, pedagogia ecc.) e delle attività pratiche che da essa derivano mediante l'istituzione di corsi culturali, di conferenze e seminari, manifestazioni artistiche, borse di studio, pubblicazioni periodiche e monografiche;
  - c) agire in stretto rapporto culturale con la Società Antroposofica Universale, con la Società Antroposofica in Italia e i suoi Gruppi;
  - d) coordinare la propria attività con quella di altre Fondazioni e Associazioni antroposofiche dell'area milanese e di altre località italiane, nonché di altre Fondazioni e Associazioni con finalità affini.
4. Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione può stabilire, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con altre istituzioni italiane e straniere, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.

#### **Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
- a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
  - b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  - c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  - d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
  - e) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  - f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
  - g) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- h) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- i) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti.

2. Esso si incrementa per effetto:

- a) delle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- c) dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- d) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali e internazionali.

#### **Art. 6 - Fondo di Gestione**

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del fondo di dotazione:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- e) i contributi dei Fondatori e dei Sostenitori;
- f) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- g) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;
- h) le somme che derivino da alienazioni di beni mobili e immobili, diritti e partecipazioni, facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio, previo parere del Revisore legale.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto.
3. I Fondatori e i Sostenitori possono essere chiamati a concorrere al versamento di contributi specificamente destinati a ripianare eventuali disavanzi di gestione debitamente documentati; i soggetti di diritto pubblico contribuiscono a ripianare eventuali disavanzi di gestione compatibilmente con la normativa che ne disciplina la costituzione ed il funzionamento.

#### **Art. 7 – Compensi**

1. Al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale spettano, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni collegiali nella misura ritenuta congrua dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore legale.
2. Sull'indennità di presenza l'Assemblea dei Fondatori esprime parere obbligatorio non vincolante.

#### **Art. 8 - Bilanci d'esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
4. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.
5. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta di Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale ai Fondatori, agli amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 9 – Fondatori promotori e Fondatori Partecipanti**

1. Sono "Fondatori promotori", in considerazione dell'intervento alla costituzione della Fondazione e dell'impegno personale o istituzionale profuso, tutti coloro che prendono parte all'atto costitutivo della Fondazione stessa.

2. Successivamente potranno essere riconosciuti e cooptati come "Fondatori Partecipanti", previa presentazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori e/o del Consiglio di Amministrazione, altre persone fisiche o enti ai quali spetteranno gli stessi diritti e compiti dei "Fondatori promotori".
3. Sul riconoscimento della qualifica di "Fondatore partecipante" si pronuncia il Consiglio di Amministrazione;
4. I Fondatori promotori e partecipanti sono tenuti al pagamento di un contributo annuale al Fondo di Gestione deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio non vincolante espresso dall'Assemblea dei Fondatori.

#### **Art. 10 - Sostenitori**

1. Ottengono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa con un versamento nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività di particolare rilievo o con attribuzioni di beni materiali o immateriali.
2. La qualifica di Sostenitore può venir proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea dei Fondatori o viceversa e ha durata annuale.

#### **Art. 11 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

1. l'Assemblea dei Fondatori;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Direttore Generale;
5. il Collegio dei Fiduciari;
6. il Revisore legale;
7. il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 12 – Assemblea dei Fondatori**

I Fondatori promotori ed i Fondatori partecipanti costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

Essa ha il compito di:

- a) formulare gli indirizzi programmatici e proposte sulle attività e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati oppure da individuarsi;

- b) formulare pareri consultivi anche sul bilancio preventivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione alla sua scadenza;
- d) ratificare la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione cooptati dallo stesso;
- e) modificare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) nominare il Revisore legale;
- h) esprimere parere obbligatorio non vincolante sull'indennità di presenza di cui all'Art. 7;
- i) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- j) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei "Fondatori partecipanti" della Fondazione;
- k) indicare al Consiglio di Amministrazione quei Fondatori che tengano un comportamento contrario alle finalità della Fondazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento interno, al fine della loro espulsione dalla stessa;
- l) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Sostenitori della Fondazione;
- m) proporre iniziative al Consiglio di Amministrazione;
- n) svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente statuto.

### **Art. 13 – Convocazione e maggioranze dell'Assemblea dei Fondatori**

1. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, o a istanza di almeno un terzo dei membri, o a istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione con qualsiasi mezzo, con prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione da tenersi in altro giorno, del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o posta elettronica inviata con tre giorni di preavviso.
3. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, l'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza relativa dei partecipanti alla riunione. Per le delibere concernenti

l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione, è richiesto il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei componenti l'Assemblea.

5. Ciascun membro ha diritto a un voto.
6. Ciascun Fondatore può essere portatore di una sola delega di un altro Fondatore.
7. Delle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario della seduta.

#### **Art. 14 – Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette Fondatori. Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.
2. La modifica del numero dei Consiglieri in carica viene deliberata dall'Assemblea dei Fondatori.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni con decorrenza dalla data di suo insediamento.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
5. Nel caso in cui venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procederà alla sostituzione mediante cooptazione che verrà sottoposta a ratifica della successiva Assemblea dei Fondatori.
6. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.
7. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

#### **Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
  - a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dall'Assemblea dei Fondatori, il piano di attività della Fondazione;
  - b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
  - c) adottare eventuali regolamenti interni;
  - d) definire la struttura operativa della Fondazione;
  - e) approvare la nomina di nuovi Fondatori partecipanti;
  - f) deliberare l'ammontare del contributo annuale dei Fondatori al Fondo di Gestione;

- g) deliberare, su indicazione dell'Assemblea dei Fondatori, l'eventuale espulsione di Fondatori, in caso di comportamento contrario alle finalità della Fondazione e del regolamento interno;
- h) nominare i Sostenitori della Fondazione;
- i) predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- j) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- k) decidere i programmi di attività, stabilendo le priorità programmatiche e strategiche di sviluppo della Fondazione dopo aver sentito il parere del Collegio dei Fiduciari;
- l) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto di beni immobili e/o partecipazioni e altri diritti;
- m) deliberare in ordine all'alienazione di beni mobili o immobili a qualunque titolo acquisiti;
- n) deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali, filiali e agenzie;
- o) proporre eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori, che le delibera;
- p) determinare l'ammontare delle indennità di presenza spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione e il compenso del Revisore legale;
- q) determinare la misura del compenso spettante al Direttore Generale;
- r) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.

#### **Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e del Revisore legale.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.



5. Salvo quanto previsto al successivo art. 23, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
6. Alle riunioni può partecipare il Revisore legale.
7. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o da altra persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dura in carica tre anni o fino alla scadenza del mandato del Consiglio in essere.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.
4. Il Presidente può delegare a un singolo Consigliere o al Direttore Generale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l'assunzione di singoli atti o categorie di atti.

#### **Art. 18 - Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente è il garante dell'identità e dell'impulso spirituale a base della Fondazione e svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea dei Fondatori e dal Collegio dei Fiduciari.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
3. Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.
4. In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

#### **Art. 19 - Direttore Generale**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Il Direttore Generale sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.
3. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
4. Partecipa con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 – Collegio dei Fiduciari**

1. Il Collegio dei Fiduciari affianca il Consiglio di Amministrazione e il Presidente esprimendo pareri sulle attività culturali della Fondazione. In particolare esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle attività gestionali di carattere straordinario indicate nei punti m), n) e o) dell'Art. 15.
2. Fanno parte del Collegio dei Fiduciari i Fiduciari dei gruppi antroposofici milanesi riconosciuti dalla Società Antroposofica Universale, un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali di ispirazione antroposofica che hanno la loro sede sociale presso la Fondazione, un rappresentante del Collegio di Presidenza della Società Antroposofica in Italia nonché, su designazione unanime dei suddetti, altri Fondatori di riconosciuta competenza.

#### **Art. 21 - Il Revisore legale**

1. Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra persone iscritte al Registro dei Revisori legali.
2. Il Revisore legale dura in carica tre anni e può essere confermato.
3. Compete al Revisore legale ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione.
4. Il Revisore legale può partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore legale riferisce annualmente all'Assemblea dei Fondatori con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore legale.

#### **Art. 22 – Collegio dei Probiviri**

1. Tutte le controversie che sorgeranno tra i Fondatori, tra questi e la Fondazione o suoi Organi per l'interpretazione e l'applicazione delle norme statutarie, delle deliberazioni anche di carattere gestionale e dei regolamenti interni verranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
2. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il Collegio dei Probiviri procede in via irrituale e secondo equità.

#### **Art. 23 - Scioglimento della Fondazione**

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. L'estinzione è proposta dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica, viene deliberata dall'Assemblea dei Fondatori ed è dichiarata dall'Autorità Regionale a norma dell'art. 27 del codice civile.
3. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità espresse nell'Art. 3 del presente Statuto, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 24 - Modificazioni statutarie**

Le modificazioni del presente Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica, vengono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori e sottoposte all'approvazione dell'Autorità Regionale.

#### **Art. 25 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.